



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere la generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
imposto dalla legge

UDIENZA PUBBLICA
DEL 14/07/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIACOMO PAOLONI
Dott. DOMENICO CARCANO
Dott. GIORGIO FIDELBO
Dott. ANGELO CAPOZZI
Dott. ALESSANDRA BASSI

SENTENZA
- Presidente - N. 1034
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 9975/2015
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SM N. IL X '1973

avverso la sentenza n. 1370/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 08/05/2014

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/07/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *F. N. Iaconello*
che ha concluso per *l'incriminabilità del*
ricorso

Udito, per la parte civile, l'Avv

Uditore difensore Avv. *Giuseppe Trovati per s*
che ha insistito per l'accoglimento
del ricorso.

FATTO E DIRITTO

1. In parziale riforma della sentenza del 15 ottobre 2013 del Tribunale di Termini Imerese, sezione distaccata di Cefalù, con la quale **SM** è stato condannato per il reato di cui all'art. 570, comma 2, cod. pen. (per avere omesso il versamento della somma di 300 euro mensili stabilita dal Tribunale di Lucca per il mantenimento della figlia **A** e della ex coniuge **SA**), con decisione del 8 maggio 2014, la Corte d'appello di Palermo, ritenuta la continuazione con i reati di cui alle sentenze pronunciate dal Tribunale di Termini Imerese il 30 marzo 2006 (irrevocabile il 5 giugno 2006) e dalla Corte d'appello di Palermo il 19 maggio 2010 (irrevocabile il 21 ottobre 2010), ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in un anno di reclusione e 750 euro di multa, confermando nel resto l'impugnata sentenza.

In risposta alle doglianze mosse con l'atto d'appello, il Giudice di secondo grado ha evidenziato che, come dichiarato dalla parte lesa **SA**, **SM**, dopo la separazione coniugale del 2003, sebbene continuasse a svolgere l'attività di carpentiere, avesse totalmente omesso di corrispondere gli importi dovuti alla ex coniuge a titolo di contribuzione per il mantenimento proprio e della figlia minore, di tal che la **S** doveva ricorrere all'aiuto economico dei propri genitori; che le dichiarazioni della **S** sono confermate dalla documentazione acquisita al fascicolo ed, in particolare, dalle sentenze irrevocabili; che nessun rilievo possono avere il fatto di essere stato l'imputato licenziato e sottoposto a detenzione domiciliare, trattandosi di fatti accaduti in periodi successivi a quelli oggetto di contestazione; che l'imputato non ha documentato di trovarsi nella situazione di assoluta impossibilità di fare fronte all'obbligo di contribuzione; che non ricorrono i presupposti per la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria ai sensi dell'art. 53 L. n. 689/1981, sussistendo una delle condizioni ostantive previste dall'art. 59 della stessa legge; che ricorrono i presupposti per ravvisare la continuazione fra i reati oggetto di procedimento e quelli giudicati con le sentenze passate in giudicato sopra indicate.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'Avv. **GM** difensore di fiducia di **SM**, e ne ha chiesto l'annullamento per vizio di motivazione per contraddittorietà tra le argomentazioni della sentenza e gli atti prodotti dalla difesa nel giudizio di primo e secondo grado a dimostrazione del fatto che **S**, fin quando aveva conservato il posto di lavoro, aveva sempre provveduto a versare la somma pattuita in sede di separazione, cessando di fare fronte all'obbligo soltanto allorché aveva perso il lavoro ed era stato sottoposto a restrizione della libertà personale.

3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile, mentre il difensore di **SM** ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

5. Sotto un primo profilo, mette conto rilevare come il ricorrente riproponga le stesse doglianze già mosse con l'atto d'appello senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale in merito alle specifiche doglianze mosse con l'atto d'appello. Il che, secondo i consolidati principi espressi da questa Corte, comporta l'inammissibilità del motivo, atteso che i motivi costituenti mera replica di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito non possono ritenersi specifici, ma risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Cass. Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

6. Sotto diverso aspetto, il ricorrente non ha comprovato il travisamento della prova, laddove non ha allegato al ricorso i documenti attestanti il regolare versamento della somma dovuta fino al momento del licenziamento - asseritamente prodotti in udienza e che, a dire del patrono, la Corte d'appello avrebbe trascurato -, circostanza che rende inammissibile il motivo per violazione del principio di autosufficienza e dunque per genericità.

Al riguardo, giova rammentare che, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'impugnazione, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso essere autosufficiente, e cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (*ex plurimis* Cass. Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704).

7. Non può del resto sottacersi come la Corte d'appello abbia congruamente argomentato l'integrazione del delitto ascritto al ricorrente (v. pagine e seguenti della sentenza in verifica), ponendo in luce, per un verso, come **S** abbia ommesso di versare la somma fissata dal Giudice in sede di separazione; per altro verso, come le condizioni addotte a giustificazione dell'inosservanza degli obblighi - il licenziamento e la sottoposizione a provvedimento limitativo della libertà personale - siano in effetti sopravvenute rispetto alle accertate inottemperanze, di tal che non ricorrono le condizioni per configurare

validamente l'esimente dell'impossibilità assoluta di fare fronte al pagamento dell'assegno.

8. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 1.000,00 euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 14 luglio 2015

Il consigliere estensore

Alessandra Bassi



Il Presidente

Giacomo Paoloni

